

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-596	del 31/08/2012
Oggetto	Direzione Generale. Servizio Sistemi Informativi. Affidamento diretto dello svolgimento di un pacchetto di giornate per servizio di assistenza software "Qualità" alla ditta Sedoc S.r.l. Importo complessivo Euro 7.500,00 + IVA 21% pari a Euro 9.075,00. CIG n. Z9C05E86D6.	
Proposta	n. PDTD-2012-591 del 22/08/2012	
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente adottante	Santovito Piero	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente proponente	Santovito Piero	
Responsabile del procedimento	Santovito Piero	

Questo giorno 31 (trentuno) agosto 2012 presso la sede di Via Malvasia, 6A in Bologna, il Direttore del/della Servizio Sistemi Informativi, Dott. Santovito Piero, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Servizio Sistemi Informativi. Affidamento diretto dello svolgimento di un pacchetto di giornate per servizio di assistenza software "Qualità" alla ditta Sedoc S.r.l. Importo complessivo Euro 7.500,00 + IVA 21% pari a Euro 9.075,00. CIG n. Z9C05E86D6.

VISTO:

- la D.D.G. n. 85 del 22/12/2011 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2012- 2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2012 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2012;
- la D.D.G. n. 86 del 22/12/2011 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilita' del budget di esercizio e investimenti 2012;
- la D.D.G. n. 87 del 22/12/2011 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Determinazione dell'importo dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2012;
- la D.D.G. n. 1 del 17/01/2012 - Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2012 per il funzionamento del Servizio Sistemi Informativi;
- l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE" e l'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2007 n.28;
- la D.D.G. n. 67 del 13/09/2011 di approvazione del nuovo regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG) ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell'art.10 della L.R. E-R 21 dicembre 2007 n. 28;

PREMESSO:

- che con Determinazione n. 45 del 2003 del Direttore del Servizio Sistemi Informativi si era affidata alla ditta ABAX Informatica S.r.l di Reggio Emilia la fornitura di software per la gestione informatica dei sistemi di gestione (qualità, sicurezza e ambiente) di Arpa E-R;
- che con successive Determinazioni del Servizio Sistemi Informativi si è provveduto poi ad affidare alla ditta Abax Informatica s.r.l. gli incarichi concernenti la realizzazione di personalizzazioni del sw anzidetto;
- con Determinazione n. 41 del 2007 del Direttore del Servizio Sistemi Informativi si è preso atto della fusione per incorporazione della ditta Abax Informatica S.r.l. nella ditta Sedoc S.r.l;

PREMESSO CHE:

- con successive Determinazioni del Servizio Sistemi Informativi (ultima in ordine cronologico di adozione la Determinazione n. 82 del 10/02/2012) si sono quindi affidati nel

corso delle varie annualità alla ditta Sedoc S.r.l. il servizio di Manutenzione del Software QMan Qbase e il servizio di manutenzione Software Workflow, nonché la realizzazione delle varie personalizzazioni e implementazioni resesi necessarie;

- si rende ora necessaria, ai fini del miglior svolgimento dei processi in corso e di un adeguato sviluppo del sistema complessivo, in seguito alla sperimentazione del prodotto avvenuta nei primi mesi dell'anno dal gruppo di referenti di progetto, alcune personalizzazioni del prodotto software già fornito e sviluppato con riferimento al modulo di gestione dei documenti della qualità (QMAN), intesa come attività di configurazione da svolgersi, tramite la prestazione di personale specializzato, mediante l'esecuzione di un pacchetto di giornate da svolgersi su richiesta;

PRESO ATTO:

- che per la specialità della prestazione, si è rilevata la necessità di contattare la ditta Sedoc S.r.l. trattandosi della ditta che ha già sviluppato e eseguito le personalizzazioni sul software in oggetto;

CONSIDERATO:

- che, con lettera del 27/07/2012 Prot. n. PGDG/2012/50285, si è richiesta alla ditta Sedoc S.r.l. la quotazione per un pacchetto di giornate (n. 10) da prestarsi per servizio di assistenza software, inviando contestualmente i documenti, contenenti le condizioni della fornitura, allegato sub A) al presente atto, da visionare e controfirmare dal legale rappresentante della ditta quale incondizionata accettazione delle clausole in essi riportate;

- che il fornitore con offerta del 20/08/2012, allegato sub B) al presente atto, ha presentato la propria proposta economica relativa allo svolgimento di un pacchetto di giornate di assistenza per un importo complessivo di Euro 7.500,00 + IVA 21% pari ad Euro 9.075,00;

- che il fornitore ha altresì prodotto l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del d. lgs. 163/2006 e la sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva;

RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, come approvato con D.D.G. n. 67 del 13/09/2011, e ritenuto che sussistano le condizioni previste dal citato regolamento per procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi;

RILEVATO:

- come le attività richieste siano dettagliatamente specificate nell'allegato Disciplinare Tecnico e siano relative tra l'altro a vari sviluppi da installare e configurarsi nell'ambito del sistema di Qman, sia per quanto concerne l'ambiente di test che quello di produzione;

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- come l'offerta economica formulata dalla ditta Sedoc S.r.l. garantisca la realizzazione del servizio nel rispetto della qualità e dei tempi previsti, (coerentemente con la pianificazione di dettaglio concordata), e specifichi per il pacchetto di interventi un costo a giornata per le attività specialistiche di assistenza, da attivarsi su richiesta dei referenti del Servizio Sistemi Informativi;
- l'opportunità di procedere all'affidamento diretto del servizio di personalizzazione del sw qualità (per un pacchetto di 10 gg della figura di analista specialista del prodotto Qman) sulla base della proposta formulata dalla ditta Sedoc S.r.l., per un importo totale pari ad Euro 7.500,00 (IVA esclusa), sulla base dell'offerta economica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) Z9C05E86D6 richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria derivanti dall'art. 3 l. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 Luglio 2009 n. 78, "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2012 -Linee guida" della D.D.G. 67 del 13/09/2011";

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Dott. Piero Santovito, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.32/93 nonché dell'art. 10 del Dlgs. 163/2006, è il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabilità direzionale, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare direttamente, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta Sedoc S.r.l. lo svolgimento di un pacchetto di giornate di assistenza sul sw QMan sulla base dell'offerta economica allegata al presente atto, per un importo complessivo di Euro 7.500,00 + IVA 21% pari ad Euro 9.075,00.
2. di dare atto che il costo complessivo di Euro 7.500,00 + IVA 21% per un totale pari ad Euro 9.075,00 ha natura di "Servizi di elaborazione dati", è a carico dell'esercizio 2012 ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento al Centro di Responsabilità del Servizio Sistemi Informativi.
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, competente ad impegnare contrattualmente ARPA è il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SISTEMI INFORMATIVI

(F.to Dott. Piero Santovito)

N. Proposta: PDTD-2012-591 del 22/08/2012

Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi

OGGETTO: Direzione Generale. Servizio Sistemi Informativi. Affidamento diretto dello svolgimento di un pacchetto di giornate per servizio di assistenza software "Qualità" alla ditta Sedoc S.r.l. Importo complessivo Euro 7.500,00 + IVA 21% pari a Euro 9.075,00. CIG n. Z9C05E86D6.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 27/08/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale	

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di assistenza sw a giornate (pacchetto di dieci giornate), presso il Servizio Sistemi Informativi di Arpa, per lo svolgimento delle attività dettagliatamente descritte nel Disciplinare Tecnico qui allegato.

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna a svolgere le giornate richieste, da concordarsi previamente con la referente di Servizio Alessandra Santolini, con decorrenza dalla data della conferma ordine ed entro il mese di ottobre 2012.

Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art.311 del d.P.R 207/2010, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel contratto originario.

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente

<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato speciale</p>	
---------------------------------------	-----------------------------------	--

Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni:

Art. 5 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 6. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 7. Fatturazione e pagamenti

Le fatture, da emettersi ad effettuazione avvenuta delle giornate, dovranno:

- riportare il numero d'ordine;
- riportare il CIG Z9C05E86D6
- essere intestate e recapitate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136
- riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Arpa propone un pagamento a 90 giorni data fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore.

<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato speciale</p>	
---------------------------------------	-----------------------------------	--

In caso di mancata accettazione da parte del fornitore di tale termine, da evidenziarsi in sede di offerta, i pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 231/02.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 8 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 9 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli sulla cessione di contratto e di credito e subappalto .

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 10 - Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale	
-------------------------------	----------------------------	--

esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 11 - Cessione di contratto e di credito

- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
- In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 12 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 13 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 14 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.



Firma per accettazione

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale	

del titolare o legale rappresentante

Condizioni generali di contratto

Gli articoli 2 *Termini di esecuzione*, 5 *Prezzi*, art. 6 *Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*, 7 *Fatturazione e pagamenti*, 8 *Brevetti e royalties*, 9 *Risoluzione del contratto*, 10 *Recesso*, 11 *Cessione di contratto e di credito*, 12 *Subappalto*, 13 *Spese ed oneri contrattuali*, 14 *Foro competente*, delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.



Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale	

DISCIPLINARE TECNICO

- Stampa della scheda delle proprietà del documento: nella fase di emissione, in carico alla funzione qualità, implementare una nuova funzionalità che consente di produrre un documento composto dall'unione del documento da emettere in formato pdf e l'attuale prima pagina della scheda delle proprietà in cui ci sono i riferimenti a chi ha firmato il documento e quando
- Inserimento automatico degli operatori che ricoprono la funzione di verificatore e approvatore nella lista "in consultazione" del documento come ultimi operatori "chiamati" ad agire sul documento: si richiede lo sviluppo di un automatismo in modo tale che verificare e approvatore vengano inseriti in coda alla lista degli altri eventuali co-redattori. In questo modo il documento sarà a disposizione di tali figure (verificatore e approvatore) per eventuali modifiche/osservazioni prima dell'apposizione della firma di redazione e dell'iter autorizzativo. Una volta avviata la fase di raccolta delle firme tali operatori non potranno più apportare modifiche al documento e in caso di errori dovranno riaprire il flusso respingendolo.
- Si richiede al momento di definire un nuovo documento di effettuare il controllo sul codice che indichi e blocchi la creazione qualora il numero scelto manualmente dall'operatore fosse già esistente.
- Installazione e configurazione degli sviluppi previsti sia in ambiente di test che in ambiente di produzione.
- Attività di aggiornamento della versione di Qman in ambiente di produzione.
- Configurazione del flusso operativo per le varie tipologie di documento in ambiente di test e quindi in ambiente di produzione.

Per le attività di cui sopra e per l'avvio operativo del sistema previsto per novembre 2012 si richiedono, come oggetto della presente fornitura, 10 giornate di analista specialista del prodotto QMan.